

Spett.le  
**DIREZIONE GENERALE REGIONE ABRUZZO**  
**CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO**  
**REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO**  
**AMBIENTALE**

*Via Leonardo da Vinci, 6*  
*67100 L'AQUILA*

**PRATICA PROT. N°: 201404436 del 14/10/2014**

**DITTA:** Comune di Montebello sul Sangro (CH)  
**OGGETTO:** Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale  
**LOCALIZZAZIONE:** Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO – Fosso Quercia la Serra  
**PROCEDIMENTO:** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N: 152/2006 e ss.mm.ii.

APPENDICE ALLE INTEGRAZIONI DEL 9/03/2015

Con **Giudizio n. 2476 del 12/02/2015**, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha rinviato il parere sul **progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale denominata Fosso Quercia la Serra nel Comune di Montebello sul Sangro** in attesa di acquisire il *Parere dell'Autorità di Bacino relativamente agli interventi di sistemazione idrogeologica del sito (compatibilità del drenaggio previsto)*.

Con nota del 09/03/2015, il sottoscritto **Dr. Geol. Nicola TULLO**, con studio in Ateessa, Via Antonio Gramsci, 1, in qualità di progettista degli interventi in oggetto, ha fatto presente che al fine di proteggere la discarica da eventuali franamenti a valle, nel progetto, oltre alla usuale regimazione idraulica superficiale, è stato previsto un intervento di consolidamento mediante la realizzazione di una trincea drenante in c.l.s. poroso, perimetrale alla discarica stessa.

Si tratta di un intervento finalizzato alla **mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva**, esplicitamente previsto e consentito dalle **Norme Tecniche di Attuazione** del suddetto **Piano Stralcio di Bacino** (Art. 14 comma 1 lettera a): per tale intervento non è previsto lo Studio di Compatibilità Idrogeologica e, di conseguenza, l'Autorità di Bacino non esprime parere.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Abruzzo classifica l'area della discarica in oggetto a Pericolosità Elevata P2 a causa della presenza di una frana di colamento di tipo "quiescente".

Benché si tratti di una vecchia frana che non presenta segni di riattivazione ormai da decenni e dovrebbe essere considerata "inattiva", è stata prevista una trincea drenante della profondità media di 4,0 m, al fine di evitare l'imbibizione del terreno con conseguente degrado delle caratteristiche fisico-meccaniche, ed è stata comunque valutata la compatibilità idrogeologica dell'intervento in rapporto alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dell'area.

Come previsto dalle N.T.C.08 (D.M. Infrastrutture 14/01/2008) sono state eseguite le verifiche delle condizioni di stabilità del pendio nelle condizioni di progetto lungo due sezioni longitudinali alla discarica.

**Tutte le analisi eseguite, in condizioni simiche, hanno mostrato valori del Fattore di sicurezza maggiore di 2.**

**Si ritiene, pertanto, che l'intervento in progetto non influenzerà le condizioni geomorfologiche del sito e non determinerà alcun incremento del livello e delle condizioni di pericolo e di rischio attualmente esistenti.**

Tutte le analisi di stabilità sono allegate al Progetto Definitivo (All. INT1): di seguito si allegano la planimetria e le sezioni utilizzate per le analisi di stabilità.

Atessa, 13/04/2015

Il Progettista  
**Geol. Nicola Tullo**



*Di seguito si riportano gli articoli del Piano Stralcio di Bacino che disciplinano l'area e l'intervento in progetto.*

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino**

**Art. 9 Comma 1)**

*“Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e da Scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente, subordinatamente al parere positivo rilasciato dall’Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica, **ove richiesto dalle presenti norme.***

**Art. 10**

Comma 1):

***Salva diversa espressa specificazione,** tutti i progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentite nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) sono accompagnati da uno Studio di compatibilità idrogeologica. ...*

Comma 2):

*Nessun progetto di intervento localizzato nelle aree di pericolosità di cui al precedente comma 1 può essere approvato senza la preventiva approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del connesso Studio di compatibilità idrogeologica, **ove richiesto dalle presenti norme.***

**Art. 14 –**

Comma 1)

*Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:*

- a) opere ed interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva;***

Comma 3)

***Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all’Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente articolo;***